



Publicato il 27/06/2018

N.00142 2018 REG.PROV.CAU.
N. 00323/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2018, proposto da

Renzo Faedi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ferrante, Raffaella Scarabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Ferrante in Bologna, piazza Galilei, 5 c/o Avv. Melucci;

contro

Comune di San Mauro Pascoli non costituito in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Marconi 34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della nota dirigenziale prot. n. 2651-2657/2018 del Comune di San Mauro Pascoli, recante comunicazione di chiusura della sala scommessa gestita dal

ricorrente, b) della Delibera di C.C. San Mauro Pascoli n. 77/2017, di approvazione del Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto delle Patologie e delle Problematiche Legate al Gioco d'Azzardo, c) della Delibera di G.R. Emilia-Romagna, n. 837/2017, recante Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in una a ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che –ad avviso del Collegio- il ricorso non è fondato in relazione al complesso delle censure in esso delineate, ad una prima e sommaria delibazione quale è quella unicamente consentita dai caratteri propri della presente fase cautelare;

Rilevato altresì che in ogni caso – nella comparazione dei contrapposti interessi- risulta necessariamente prevalente, nella presente fase processuale d'urgenza, la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e sanità collettiva rispetto all'interesse meramente economico fatto valere in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),
Rigetta l'istanza cautelare e condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari del giudizio cautelare a favore delle controparti resistenti, che liquida in Euro

duemila/00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna di esse;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Jessica Bonetto, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO